

		
UNIONE EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA	REGIONE CALABRIA
	ISTITUTO COMPRENSIVO di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria 1° Grado MONTEBELLO JONICO – MOTTA SAN GIOVANNI Via Ficarella – 89060 Saline Joniche – Tel. 0965 782221, Motta S.G. Tel. 0965 882853 Codice Fiscale 92031490805 E-mail: rcic812003@istruzione.it - rcic812003@pec.istruzione.it sito web: www.icmontebellomotta.edu.it	

I. C. Montebello J. - Motta S. G.
Prot. 0006651 del 02/09/2026
I-1 (Uscita)

Montebello Jonico, 02/09/2026

Ai Docenti a Tempo Determinato
Al DSGA
Agli Atti/Al sito web

CIRCOLARE N° 04
Anno Scolastico 2026/27

OGGETTO: Modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato

Premessa

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Tale diritto ha la finalità di consentire il recupero delle energie psicofisiche, ed è pertanto considerato irrinunciabile e non monetizzabile, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa vigente.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato è stata oggetto di rilevanti modifiche negli ultimi anni. Di seguito si riportano le principali fonti normative in materia:

- **Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013):**
Art. 55: stabilisce che il personale docente, indipendentemente dal tipo di contratto, deve fruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali, fatta eccezione per i periodi dedicati a scrutini, esami di Stato e altre attività valutative. Al di fuori di tali periodi, è possibile fruire di un massimo di 6 giornate lavorative di ferie durante l'anno scolastico, purché la sostituzione non comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
- **Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95:**
Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): prevede che le ferie siano obbligatoriamente fruite e non possano essere monetizzate, salvo specifiche eccezioni applicabili al personale docente e ATA con supplenza breve e saltuaria o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
- **CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021:**
Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, prevedendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio siano monetizzabili solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle norme vigenti.
- **Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021:**
Chiarisce che, secondo le circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è ammessa solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, quali:

- decesso;
- malattia e infortunio;
- risoluzione del rapporto per inidoneità fisica permanente e assoluta;
- congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Modalità di fruizione delle ferie

Sulla base del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. Periodi di fruizione:

I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:

- . vacanze natalizie;
- . vacanze pasquali;
- . ponti e festività;
- . periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

2. Ferie durante l'attività didattica:

Possono essere fruite un massimo di 6 giornate lavorative, a condizione che:

- le ferie siano state maturate;
- sia possibile garantire la sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

3. Docenti con contratto fino al 30 giugno:

Devono presentare richiesta di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni.

In assenza di una richiesta formale, non sarà riconosciuta alcuna indennità sostitutiva, fatta eccezione per i giorni di ferie non goduti oltre il limite consentito dalla normativa.

4. Docenti con contratto fino al 31 agosto:

Le ferie devono essere integralmente fruite durante i periodi di sospensione delle lezioni, non essendo prevista alcuna indennità sostitutiva salvo i casi espressamente indicati dalla normativa.

5. Supplenti brevi e saltuari:

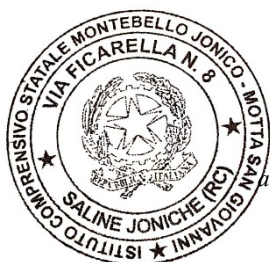
Le disposizioni sopra indicate non si applicano. Per tale categoria restano in vigore le normative precedenti. Sentenza della Corte di Cassazione e implicazioni. Si richiama l'attenzione sulla recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17 giugno 2024), che ha importanti ricadute sulla gestione delle ferie per i docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno:

1. È fondamentale che le ferie siano esplicitamente richieste dal personale interessato, poiché l'istituto scolastico non può assegnarle automaticamente.
2. La mancata richiesta di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni – a fronte di un'adeguata informazione fornita dalla scuola – comporta la perdita del diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una richiesta formale.

Conclusioni

Si invita il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare con attenzione la fruizione delle ferie, rispettando le disposizioni normative sopra indicate. Una corretta gestione delle ferie è essenziale sia per il benessere del personale sia per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

Per eventuali chiarimenti o per la gestione di casi particolari, si prega di contattare l'ufficio del personale dell'istituto.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Margherita Sergi

*firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993*